Schema DPCM recante adozione nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	449	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il 2026, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario e il fabbisogno standard complessivo per le province e le città metropolitane delle predette regioni	
Norma di riferimento:	Articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216	
	Senato	**Camera**
Date:		
presentazione:	14 ottobre 2026	14 ottobre 2026
annuncio:	27 ottobre 2026	20 ottobre 2026
assegnazione:	20 ottobre 2026	20 ottobre 2026
termine per l'espressione del parere:	4 novembre 2026	4 novembre 2026
Commissioni competenti:	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE, Senato - 5ª Programmazione economica, bilancio	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE, V Bilancio

Presupposti normativi

Lo **schema di D.P.C.M.** in esame prevede l'**adozione della nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard (FaS) per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario**, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle **funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane**, per l'**anno 2026**. Con la nota è determinato anche il **fabbisogno standard complessivo** per ciascun ente.

La nota, allegata allo schema, di cui costituisce parte integrante, è stata redatta da **SOGEI S.p.A.** (Società generale d'informatica S.p.A.) in cooperazione e con il supporto scientifico di IFEL e UPI (SOGEI è subentrata a SOSE- Soluzioni per il sistema economico S.p.A - mediante fusione per incorporazione, operativa dal 1° gennaio 2024, come disposto dall'articolo 18-*bis*, decreto-legge n. 75 del 2023). Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 216 del 2010 SOGEI S.p.A. ha predisposto le metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard.

Il documento è stato **approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) l'11 novembre 2025** e trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze il 28 gennaio 2026.

Il **Consiglio dei ministri ha esaminato lo schema in via preliminare il 26 agosto 2026**.

La **Conferenza Stato-città ed autonomie locali** ha espresso **parere favorevole** il **24 settembre 2026.**

L'atto è stato **trasmesso alle Camere il 14 ottobre 2026**.

La relazione tecnica precisa che il provvedimento **non determina effetti finanziari**, essendo finalizzato all'adozione della nota.

La procedura per l'adozione dei fabbisogni standard

Il procedimento di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province è disciplinato dal **D.Lgs. n. 216 del 2010** (in attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale, n. 42 del 2009). La legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard,

prevedendo a tal fine l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La **Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)**, istituita con D.P.C.M. 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata.
Il compito di **predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni** è assegnato alla **SOSE, ora SOGEI S.p.A,** (si veda sopra)., con la collaborazione dell'**Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL**. Spetta alla SOGEI anche il compito di procedere al monitoraggio dei parametri di riferimento con cadenza annuale garantendo, allo stesso tempo, una revisione almeno triennale dell'intera metodologia, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali (art. 7 del D.Lgs. n. 216/2010).
L'articolo 6 del D.Lgs. n. 216 del 2010 prevede che la **nota metodologica** relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia è **adottata**, anche distintamente, con **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è **sentita** la **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**. Il **parere parlamentare** è **richiesto solo** per l'**adozione** o la **modifica** della **nota metodologica**, mentre **non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata**.
Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, lo schema deve essere **trasmesso alle Camere** ai fini dell'espressione del **parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** e da parte delle **Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario**.
Decorsi **quindici giorni** dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Si ricorda, in sintesi, che **i fabbisogni standard**, congiuntamente alle capacità fiscali, sono **funzionali** al **riparto delle risorse di carattere perequativo**. Per quanto riguarda il comparto provinciale tali risorse sono state rappresentate in passato dal Fondo sperimentale di riequilibrio.

La **legge di bilancio per il 2021** (art. 1, commi 783-785, legge n. 178 del 2020) ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento del comparto, messo a punto con la successiva legge di bilancio per il 2022, con l'istituzione di **due fondi unici** (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti, e con l'attribuzione di un contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. È stata altresì prevista l'attribuzione di un **nuovo contributo statale** destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane.

In entrambi i casi è stabilito un meccanismo di **perequazione delle risorse** che tiene progressivamente conto della differenza tra i **fabbisogni standard** e le **capacità fiscali**, secondo un **modello analogo** a quello applicato per i **comuni**, con il **progressivo abbandono dei criteri storici** di attribuzione delle risorse anche per tali enti.

Si anticipa che, per quanto riguarda il **triennio 2026-2028**, con il decreto 19 febbraio 2026 del **Ministero dell'interno**, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato **approvato il riparto dei suddetti fondi** e del **contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali**, unitamente al **concorso alla finanza pubblica** da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Tale decreto è stato adottato **in attuazione del comma 785 della legge n. 178 del 2020**, come successivamente modificato dalla legge n. 234 del 2021 (art. 1, comma 561).

Tale riparto è stato effettuato sulla base della nota metodologica relativa alle "*Modalità di riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2026-2028*", **approvata** nella seduta della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard** dell'**11 novembre 2025,**e dei relativi piani di riparto contenuti negli Allegati B e C del suddetto decreto.

Il contenuto dello schema di D.P.C.M.

Lo schema di D.P.C.M. in esame dispone la determinazione dei **fabbisogni standard** e del **fabbisogno standard complessivo per il 2026** delle province, delle città metropolitane e delle province montane delle Regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda le **province** e le **città metropolitane** delle **regioni a statuto ordinario**, con la **revisione metodologica** si individua il **fabbisogno standard per le seguenti funzioni fondamentali omogenee** per tutti gli enti:

- **Funzioni generali** - funzione di coordinamento delle funzioni fondamentali secondo quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, incluso l'art. 1, comma 85, lett. *d)* (raccolta ed elaborazione di

dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali);

- **Territorio** - funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, comma 85, lett. *a)* prima parte (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento) e *b)* seconda parte (costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente);
- **Ambiente** - funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, comma 85, lett. *a)* seconda parte (tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza);
- **Istruzione** - funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla legge n. 56/14, comma 85, lett. *c)* (programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale) e lett. *e)* (gestione dell'edilizia scolastica);
- **Trasporti** - funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, comma 85, lett. *b)* prima parte (pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale);
- **Polizia provinciale** - servizio di controllo e sanzionamento relativo alle funzioni fondamentali;
- **Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti** - funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, comma 88 (secondo il quale la provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive);
- **Controllo dei fenomeni discriminatori** - funzione fondamentale secondo quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, comma 85, lett. *f)* (controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale).

Per quanto riguarda le **città metropolitane** e le **province montane** delle regioni a statuto ordinario si individuano, **in aggiunta**, i **fabbisogni standard** relativi a **funzioni fondamentali a loro attribuite**, rispettivamente, **dai commi 44 e 86** della **legge n. 56 del 2014**.

Considerando che il presente schema di D.P.C.M. fa riferimento alle sole regioni a statuto ordinario, le **città metropolitane** considerate sono: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. In riferimento alle regioni a statuto ordinario, le **province montane** considerate sono: Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola.

Gli enti complessivamente interessati sono 86 (76 province e 10 città metropolitane).

Le funzioni fondamentali delle città metropolitane e delle province montane

Si rammenta che il **comma 44** della **legge n. 56 del 2014** ha attribuito alle **città metropolitane** le **funzioni fondamentali delle province** e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del **processo di riordino delle funzioni delle province**, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, le seguenti **funzioni fondamentali**:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera *a*);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Il **comma 86** della legge n. 56 del 2014 ha attribuito alle **province montane** (con territorio interamente montano e confinanti con altri Stati) le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

La metodologia

Per il calcolo dei fabbisogni standard è stato utilizzato **l'approccio teorico di riferimento del *Regression Cost Base Approach* (RCA)**, in linea con l'impianto metodologico dei fabbisogni standard **consolidato sul comparto comunale e provinciale**. **L'approccio RCA** identifica le variabili determinanti del fabbisogno tramite la specificazione di una funzione di costo in forma diretta o ridotta e, per la stima dei relativi coefficienti, prevede l'utilizzo della tecnica econometrica della regressione lineare multipla. Come variabile dipendente è stata utilizzata la spesa storica corrente impegnata in ogni funzione per l'anno **2023, riclassificata in base ai dati raccolti da SOGEI con il questionario FP30U**. Come variabili esplicative (regressori), invece, sono state utilizzate le variabili che meglio spiegano la spesa storica nell'ambito di un modello che contiene elementi propri di una funzione di costo. Per la stima è stato utilizzato l'approccio RCA, con **modelli di regressione OLS (cross-section) o POLS (dati 2018 e 2023) per sei funzioni,** mentre per il **controllo dei fenomeni discriminatori e per le funzioni esclusive** delle città metropolitane e delle province montane **si sono adottati approcci empirici**.
Per la funzione Controllo dei fenomeni discriminatori e per le funzioni fondamentali di competenza esclusiva delle Città metropolitane e Province montane (per le quali non esiste una spesa storica consolidata nel tempo) sono stati utilizzati approcci empirici (alternativi al modello di regressione). Per queste ultime, in particolare, i fabbisogni standard sono stati determinati attraverso l'indagine sul fabbisogno potenziale delle figure professionali, la sua standardizzazione e la standardizzazione dei rispettivi costi. Per il Controllo dei fenomeni discriminatori si è invece partiti da una spesa benchmark uniforme (91° percentile della spesa corrente *pro-capite*), poi rimodulata sulla base di un indicatore composito legato ai tassi di occupazione femminile e maschile.

A seguire si riassume la classificazione delle **funzioni interessate dalla metodologia RCA**:

Funzione	Tipologia di Aggiornamento	Dettagli Metodologici Chiave
Funzioni Generali	A metodologia Invariata	Modello **POLS**
Ambiente	A metodologia Invariata	Modello **POLS**
Trasporti	A metodologia Invariata	Modello **POLS**
Polizia Provinciale	A metodologia Invariata	Modello **POLS**
Territorio	*Revisione Metodologica*	Nuovo modello **OLS**
Istruzione	*Revisione Metodologica*	Nuovo modello **OLS**
Stazione Unica Appaltante	*Revisione Metodologica*	Nuovo modello **OLS**

Secondo la relazione illustrativa le principali innovazioni sono le **nuove determinanti per tre funzioni**: **territorio** (costo del lavoro, presenza di gallerie, indicatore composito dei servizi di manutenzione della rete viaria), **istruzione** (ore di manutenzione degli edifici scolastici, utenza e caratteristiche del patrimonio edilizio) e **stazione unica appaltante** (enti serviti e in convenzione ponderati per il valore delle gare). Per territorio e istruzione si è adottata la sezione trasversale perché i nuovi dati sono disponibili solo per il 2023.

La **Nota metodologica è organizzata in sei capitoli**: il capitolo 1 illustra il calcolo della spesa storica di riferimento; il capitolo 2 riporta il calcolo delle variabili esplicative; il capitolo 3 illustra la definizione del campione di regressione; il capitolo 4 descrive la stima dei modelli di regressione (OLS/POLS); nel capitolo 5 è descritta la metodologia utilizzata per l'analisi delle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane; il capitolo 6 fornisce indicazioni relative al monitoraggio di specifiche funzioni.
La nota comprende anche **cinque** appendici: nell'Appendice A è visionabile il questionario **FP30U – Modulo unico A**; **nell'Appendice B il questionario FP30U – Modulo B per le Città metropolitane; nell'Appendice C il questionario FP30U – Modulo C per le Province montane**; **l'Appendice D** espone l'ammontare in euro dei fabbisogni standard; infine, **nell'Appendice E** sono riportati i coefficienti di riparto.

I fabbisogni standard e le capacità fiscali

I **fabbisogni standard**, introdotti con il **decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216**, rappresentano le **reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente**. I fabbisogni standard, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Relativamente ai fabbisogni standard del comparto provinciale, si ricorda che la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni e i coefficienti di riparto per ciascuna provincia e Città metropolitana sono stati precedentemente definiti per le funzioni fondamentali con il D.P.C.M. 21 luglio 2017. Il D.P.C.M. considera le seguenti funzioni: istruzione: programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della

programmazione regionale e la gestione dell'edilizia scolastica; territorio: costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; ambiente: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; trasporti: pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; funzioni generali parte fondamentale: raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. I fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario sono stati successivamente aggiornati, a metodologia invariata, con il D.P.C.M. 22 febbraio 2018. Sono successivamente intervenuti il D.P.C.M. 16 novembre 2023, che ha adottato la nota metodologica per l'anno 2022, e infine il **D.P.C.M. 12 marzo 2026**, che **ha adottato la nota metodologica per l'anno 2025**.

Il D.P.C.M. in esame adotta la nota metodologica per il 2026, che ha revisionato l'intero perimetro delle funzioni fondamentali. **Le funzioni considerate sono otto**: **funzioni generali, territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori**. **A queste si aggiungono le funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane** (art. 1, co. 44, L. 56/2014**) e per le sole province montane** (art. 1, co. 86, L. 56/2014).

Tipologia	Enti	Fabbisogno standard (mln di euro)	Quota
Province (incluse 3 province montane)	76	1.982,6	66,5%
Città metropolitane	10	998,4	33,5%
Totale	**86**	**2.981,0**	**100,0%**

La riforma del sistema di finanziamento delle province e città metropolitane

La fiscalità provinciale: dalla legge delega sul federalismo fiscale al Fondo sperimentale di riequilibrio

L'attuale assetto della **fiscalità provinciale** è stato definito, in attuazione della delega recata dalla **legge n. 42 del 2009** sul federalismo fiscale, dagli articoli da 16 a 21 del **decreto legislativo n. 68 del 2011**, che ha determinato la **soppressione dei trasferimenti erariali** e regionali prima spettanti a tali enti e la loro **sostituzione**, ai fini del finanziamento delle funzioni fondamentali, con **entrate proprie e con risorse di carattere perequativo**.

Il sistema delle **entrate proprie** provinciali ricomprende, attualmente: i **tributi relativi al trasporto su gomma**, costituiti in particolare dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (Rc auto); la **compartecipazione provinciale all'Irpef**, che sostituisce i soppressi trasferimenti statali e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa abolita; **la compartecipazione alla tassa automobilistica**; **altri tributi propri derivati**.

Le **risorse di carattere perequativo sono state rappresentate dal Fondo sperimentale di riequilibrio**, previsto dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 68 del 2011.

Il fondo è stato istituito con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, di soppressione dei trasferimenti erariali, nell'importo di 1.039,9 milioni di euro ed alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef, la cui aliquota è stata determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali e il venir meno delle entrate dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dal 2012. Tale compartecipazione è stata fissata in misura pari allo 0,60 per cento dell'Irpef.

Tale Fondo, che avrebbe dovuto essere funzionale a realizzare in forma progressiva ed equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province, in realtà, non ha consentito di disancorare i trasferimenti dalle risorse storiche.

Il passaggio dal sistema basato sulle risorse storiche a quello perequativo, previsto dai decreti attuativi del federalismo fiscale, non è stato realizzato anche per effetto della riduzione significativa di risorse destinate al comparto provinciale, determinato dalle manovre di finanza pubblica poste in essere a partire dal 2010, in seguito all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, nonché dalle riforme istituzionali approvate nella XVII legislatura – in particolare, la legge n. 56 del 2014 – che prevedevano la soppressione dell'ente provincia e che hanno portato a circoscrivere fortemente le risorse finanziarie garantite a tali enti, in vista del ridimensionamento delle funzioni fondamentali ad esse riconducibili.

La Corte dei conti ha più volte sottolineato come le risorse provenienti dal Fondo sperimentale di riequilibrio abbiano rappresentato, in questi anni, un'entrata solo nominale. Le decurtazioni hanno determinato, addirittura, il fenomeno dei "trasferimenti negativi", che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli enti provinciali. L'applicazione delle norme di contenimento della finanza pubblica ha, cioè, progressivamente invertito il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le province: per la quasi totalità delle province e delle città metropolitane il saldo algebrico si è concluso con una posizione debitoria

nei confronti dello Stato, che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell'Agenzia delle entrate.

Con il D.M. Interno 8 marzo 2021 è stata disposta l'ultima ripartizione del Fondo sperimentale, dal momento che dal 2022 è entrata in vigore la riforma del sistema di finanziamento del comparto provinciale.

La legge di bilancio 2021 e il nuovo sistema di finanziamento di province e città metropolitane

La **riforma del sistema di finanziamento** delle province e delle città metropolitane è stata **avviata dalla legge di bilancio per il 2021** (articolo 1, commi 783-785, della legge n. 178 del 2020), la quale ha introdotto disposizioni volte a garantire un assetto finanziario definitivo per il comparto, a decorrere dal 2022, coerente con il disegno del federalismo fiscale, **introducendo un meccanismo di perequazione delle risorse**, che tenga progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il **progressivo abbandono dei criteri storici** di attribuzione delle risorse anche per tali enti.

La disciplina – poi riformulata dalla successiva legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 561, della legge n. 234 del 2021) – prevede:

- l'**istituzione di due fondi unici** (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti. Si tratta di una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi attuali. Per il riparto dei due fondi, si introduce un meccanismo di perequazione, che tenga progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- l'**attribuzione di un nuovo contributo statale** di 80 milioni di euro nell'anno 2022, gradualmente incrementato fino all'importo di 600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031, **destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane**. Tale contributo, unitamente al contributo alla finanza pubblica ancora a carico di province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56 – deve essere ripartito, su proposta della stessa Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base di fabbisogni standard e della capacità fiscale.

In particolare il comma 785 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dalla legge n. 234 del 2021 (comma 561), prevede che **i due fondi unici ed il concorso alla finanza pubblica richiesto alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario sono ripartiti**, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), **sulla base dei fabbisogni standard e della capacità fiscale**, con un decreto annuale del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi. Ai fini del riparto si tiene conto, inoltre, dell'assegnazione ai singoli enti del contributo aggiuntivo reso disponibile dalla legge di bilancio per il 2022, anch'esso ripartito sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

L'aggiornamento della stima dei fabbisogni standard e il decreto del Ministro dell'interno sul riparto dei fondi perequativi per le province e le città metropolitane

Il processo di **revisione dei fabbisogni standard è stato realizzato da SOGEI** in cooperazione con IFEL e UPI. La rilevazione dei dati con il questionario FP30U, riferito all'annualità 2023, è iniziata il 14 maggio 2025. Per le città metropolitane e le province montane è stato peraltro necessario individuare dei metodi innovativi per la stima del fabbisogno delle ulteriori funzioni fondamentali che questi enti sono chiamati a svolgere in aggiunta alle funzioni delle province. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha inoltre avviato, con l'ausilio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'analisi delle entrate per giungere a definire la capacità fiscale standard.

La **CTFS ha approvato all'unanimità, nella seduta dell'11 novembre 2025** (verbale n. 134), la **nota metodologica** "*Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le Città metropolitane per il 2026*" (allegata al D.P.C.M. in esame), la nota metodologica relativa alla capacità fiscale delle province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2026 e la nota metodologica di riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per il triennio 2026-2028. Lo **schema di D.P.C.M**. è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 26 agosto 2026, ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 24 settembre 2026 ed è stato **trasmesso alle Camere il 14 ottobre 2026** (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, decreto legislativo n.216 del 2010).

I **fabbisogni standard sono stimati in termini monetari**, il che consente di determinare su questa base l'ammontare complessivo di risorse che (al netto del concorso alla finanza pubblica a carico del comparto) possono essere destinate alla perequazione delle funzioni fondamentali. È questo un elemento distintivo rispetto al caso dei comuni dove sono le capacità fiscali a determinare il macro-budget della perequazione, mentre i fabbisogni standard stimati, convertiti in coefficienti di riparto, sono impiegati soltanto per ripartire il totale delle capacità fiscali.

In termini di risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni fondamentali, i fabbisogni standard per il comparto delle province e città metropolitane **erano stati valutati, nella stima relativa al 2022,** complessivamente pari a **circa 2.771 milioni di euro**. La **capacità fiscale**, stimata in **circa 3.061 milioni**, era stata calcolata valutando ad aliquota standard, ossia al netto dello sforzo fiscale, il gettito delle entrate proprie attribuite al comparto (Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - RC Auto, Imposta provinciale di trascrizione – IPT, Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA e alcune entrate extratributarie). Per il **2026 gli importi complessivi di fabbisogni standard e capacità fiscali non sono riportati nel testo** della nota; tuttavia, **è possibile averne evidenza nell'allegato A al Decreto del Ministro dell'Interno del 19 febbraio 2026 recante il riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica** per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il triennio 2026-2028. Il **fabbisogno standard** ivi indicato per il **2026** è a pari a **circa 2.981 milioni di euro,** laddove la **capacità fiscale** ammonta a **circa 3.186 milioni.** Con riferimento a quest'ultima, la **CTFS ne** segna una lieve riduzione**,** dovuta all'aggiornamento delle entrate residuali.

Il citato decreto del 19 febbraio 2026 è indicato, inoltre, che sulla base della ricognizione di tutti i contributi e fondi di parte corrente da far confluire nei due fondi unici, le risorse sul fondo destinato **alle province** ammontano a **1.062,2 milioni di euro**, laddove quelle destinate alle **città metropolitane** a **271,7 milioni di euro**. Considerando che **il complessivo concorso alla finanza pubblica è stimato, per l'intero comparto, in 2.769 milioni** (di cui 1.998,4 milioni a carico delle province e 770,6 milioni a carico delle città metropolitane), **per differenza** fra questi due aggregati si ottiene **il concorso netto alla finanza pubblica**, pari a **936,2 milioni da parte delle province** e **499 milioni da parte delle città metropolitane** (1.435,2 milioni di euro complessivi).

In considerazione del fatto che per il triennio 2026-2028, **i due fondi da ripartire sono incrementati**, sulla base della legislazione attualmente vigente, di complessivi **250 milioni di euro nel 2026**, 300 milioni di euro nel 2027 e 350 milioni di euro nel 2028 per effetto del **comma 784 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020**, come modificato dal comma 561, dell'articolo 1, della legge n. 234 del 2021 e dal comma 773 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (che ha aumentato l'incremento dei fondi previsto dalla legislazione vigente di ulteriori 50 milioni di euro per anno), il **contributo netto alla finanza pubblica** richiesto a province e città metropolitane per il **2026** risulta pari a **754,7 milioni di euro per le province** e **430,5 milioni di euro per le città metropolitane**.

Nella **seduta CTFS dell'11 novembre 2025 è stato confermato uno squilibrio finanziario complessivo del comparto di oltre 1,2 miliardi di euro** (circa 900 milioni per le province e oltre 300 milioni per le città metropolitane). Preminente in tal senso risulta il peso del contributo alla finanza pubblica derivante dalla manovra del 2015, che continua a gravare per oltre 700 milioni annui sulle province e per oltre 400 milioni annui sulle città metropolitane. Anche in sede di Conferenza Stato-città (24 settembre 2026) ANCI e UPI, pur esprimendo parere favorevole, hanno evidenziato lo sbilancio causato dal contributo alla finanza pubblica richiesto e auspicato un intervento nella prossima manovra di bilancio.

Infine, per quanto concerne l'**applicazione dei criteri perequativi** (fabbisogni standard e capacità fiscale), **nel riparto** dei fondi tra i singoli enti **agiscono due meccanismi**:

- sulla componente **orizzontale,** si prevede la **riallocazione tra i diversi enti del totale del concorso netto alla finanza pubblica**, sulla base della differenza tra il fabbisogno standard dell'ente e la capacità fiscale, con un percorso progressivo che arriverà a regime dopo il 2031 (la progressione è prevista secondo le seguenti percentuali: 8% nel 2022, 10% nel 2023, 13% nel 2024, 15% nel 2025, 20% nel 2026, 25% nel 2027, 30% nel 2028, 40% nel 2029, 50% nel 2030 e 60% nel 2031).
- sulla **componente verticale**, vengono assegnate le **risorse aggiuntive via via rese disponibili** dalla legge di bilancio per il 2022 ai vari enti **in proporzione dei rispettivi fabbisogni standard**, con il risultato di alleggerire corrispondentemente il rispettivo concorso netto alla finanza pubblica.

Anche se, al momento, la quasi totalità degli enti rimane finanziatore netto del sistema a causa della rilevante dimensione del concorso alla finanza pubblica, secondo la **Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard** l'attuale **sistema di finanziamento** consente agli enti un **maggior grado di copertura dei fabbisogni standard** mediante il **combinarsi dell'effetto perequativo della componente orizzontale e della componente verticale**.

Senato: Dossier n. 789
Camera: n. 449
30 ottobre 2026

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	𝕏 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	𝕏 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0333